

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1597 del 27/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via dello Sport n° 101
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1666 del 27/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via dello Sport n° 101

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Zola Predosa, via dello Sport n° 101 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali ⁴
 - Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali ⁵
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷

5. Obbliga la società ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SIME ENERGIA , c.f e p. iva 01334330196, avente sede legale in comune di Crema, via Rampazzini n° 7 e stabilimento in comune di Zola Predosa, via dello Sport n° 101, ha presentato in data 25/11/2015 al Suap del comune di Zola Predosa una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di produzione energia e teleriscaldamento. Tale domanda di rilascio dell'AUA è stata trasmessa ad ARPAE in data 02/05/2016⁹ e contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e reflui domestici in acque superficiali, per le quali è dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla situazione autorizzata. Tra i titoli autorizzativi acquisiti dal sito produttivo è richiamata l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi del Dlgs 387/03 dalla Provincia di Bologna con determina n° n° 2581 PG n°166557 del 28/11/2011

In data 16/05/2016 il Suap del comune di Zola Predosa trasmette una nota esplicativa inviata in data 25/11/2015¹⁰ congiuntamente dalle aziende Zola Predosa Teleriscaldamento Srl e Sime Energia Srl con la quale vengono elencati gli atti autorizzativi ambientali acquisiti dal sito produttivo che svolge attività di produzione energia elettrica e termica da biomasse, teleriscaldamento e recupero rifiuti non pericolosi a base legnosa, nonché la titolarità degli scarichi di reflui autorizzati. Unitamente alla stessa nota è allegata una domanda di voltura della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in corso, a nome Zola Predosa Teleriscaldamento Srl, c.f e p. iva 01406790194, avente sede legale in comune di Crema, p.zza Benvenuti n° 11.

⁷Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/7817 del 02/05/2016 pratica Siadoc n° 16123 del 2016

¹⁰ Nota congiunta di Sime Energia Srl e Zola Predosa Teleriscaldamento Srl agli atti di ARPAE con PGBO/2016/8788 del 16/05/2016

In data 28/10/2016 con nota PGBO/20410 l'Unità Autorizzazione e Valutazioni di ARPAE chiede chiarimenti in merito alla titolarità degli scarichi, viste le modifiche societarie avvenute nella gestione degli impianti, nonché l'articolazione delle autorizzazioni ambientali acquisite dalle due società per il sito produttivo che svolge attività di produzione energia e teleriscaldamento. A risposta a questa nota, la società SIME ENERGIA Srl invia in data 05/12/2016 una dichiarazione¹¹ attestante che tutti gli scarichi presenti nel sito produttivo sono di proprietà e di pertinenza della Società Zola Predosa Teleriscaldamento (c.f e p. iva 01406790194) avente sede legale in comune di Crema, p.zza Benvenuti n° 11. A chiarimento di quanto sopra viene allegato una planimetria dello stato di fatto degli scarichi idrici presenti all'interno della centrale di cogenerazione e teleriscaldamento di Zola Predosa.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali come individuati in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Dichiarazione di Sime Energia Srl agli atti di ARPAE con PGBO/2016/22999

Autorizzazione Unica Ambientale

ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl - Comune di Zola Predosa - via dello Sport n° 101

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla centrale di teleriscaldamento con cogenerazione svolta in comune di Zola Predosa, via dello Sport, n°101, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: COGENERAZIONE A METANO

Portata massima (*)	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	90 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200 mg/Nm ³
Ammoniaca	10 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: convertitore catalitico selettivo (SCR)

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Il punto di emissione dovrà essere dotato di rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e della portata. Il controllo in continuo del parametro portata potrà essere realizzato mediante misura diretta ovvero attraverso calcolo delle quantità di combustibile ed aria.

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni normali .

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: CALDAIA A BIOMASSA

Punto di emissione da impianto di produzione energia elettrica e termica autorizzato ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/03 con atto di determina n° 2581 PG n°166557 del 28/11/2011 volturata a SIME ENERGIA Srl.

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: CALDAIA A METANO (POTENZA MAX NOMINALE 8 MW)

Portata massima (*)	8200 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	110 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	110 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Il punto di emissione dovrà essere dotato di rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e della portata. Il controllo in continuo del parametro portata potrà essere realizzato mediante misura diretta ovvero attraverso calcolo delle quantità di combustibile ed aria.

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni normali .

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: CALDAIA A METANO (POTENZA MAX NOMINALE 5.5 MW)

Portata massima (*)	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	110 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	110 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Impianto termico a soccorso ed integrazione della rete di teleriscaldamento: funzionamento massimo 1000 h/anno

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni normali .

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei

tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 - UNIEN 13284-1:2003 - UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il

Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni

correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. Come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del DLgs 152/06, dovrà essere concordato con l'Autorità competente al controllo un calendario avente una periodicità almeno annuale delle verifiche destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura (taratura, controllo periodico della risposta sul tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, verifiche di accuratezza, ...).
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1 ed E3 limitatamente alle sostanze inquinanti per le quali non è previsto il monitoraggio in continuo e periodicità annuale per il punto di emissione E4 (in relazione al suo effettivo funzionamento).
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl - Comune di Zola Predosa - via dello Sport n° 101

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue domestiche con recapito in acque superficiali (Rio Cavanella)

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche

Dato atto che è dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio esistenti alla base del vigente titolo autorizzativo, sono confermate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione Prot n° 25498 del 07/11/2012 rilasciata dal Comune di Zola Predosa che si allega di seguito quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Responsabile Suap

p.c.

Responsabile SUE

Direttore terza Area

Sede

Zola Predosa, 9 maggio 2016

Protocollo n° /2016

oggetto: Parere Urbanistico su domanda di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale, matrice scarichi acque reflue ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successivi aggiornamenti, ditta SIME ENERGIA, Via Dello Sport n. 103, Zola Predosa". 4/AS/2016 Prot. Suap 10767 del 30/04/2016.

La ditta, titolare dell'attività cogenerazione-teleriscaldamento, presenta domanda di autorizzazione rinnovo AUA relativa allo scarico acque domestiche e dilavamento aree esterne, in ricettore superficiale.


Per quanto riguarda le valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico dell'insediamento: ai sensi degli strumenti generali vigenti (PSC e RUE), l'immobile ricade nel Territorio Rurale, in Zona destinata Infrastrutture per l'Urbanizzazione degli insediamenti "URB", in Ambito ad alta vocazione produttiva AVP; in detta zona ed ambito sono compatibili le infrastrutture per l'urbanizzazione, gli impianti per la produzione e commercializzazione di energia (c6) e le attività legittimamente esistenti, ferma restando l'adozione dei sistemi necessari all'abbattimento degli inquinamenti e alla salvaguardia ambientale o sanitaria ed, in particolare: *allacciamento alla pubblica fognatura, oppure sistemi alternativi di trattamento e smaltimento dei reflui approvati da ARPA* (cfr art. 3.1.1 RUE vigente).

Rilevato che lo scarico è convogliato in corpo idrico superficiale dovrà esserne accertata la capacità/idoneità ricettiva;

Si riscontra, pertanto, la compatibilità urbanistica, generale, ferme restando le condizioni sopra riportate.

E' comunque fatto salvo l'ottenimento dei pareri e dei N.O. richiesti per l'esercizio dell'attività in ordine agli aspetti della sicurezza e l'autorizzazione da parte del proprietario (o dell'Ente titolare e gestore) del corpo idrico ricettore.

Simonetta Bernardi
responsabile Servizio Assetto del
Territorio



Zola Predosa, 7 novembre 2012
Protocollo n° 25498/2012

oggetto: **D.Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in reti fognarie.**

IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 14.2.2005 recante disposizioni in materia di “Direttiva concernente indirizzi per la gestione della acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006 recante disposizioni in materia di “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera D.G.R. 286/2005”;

Vista la documentazione presente agli atti dell’Ufficio SUAP, relativa alla pratica per la realizzazione della centrale di cogenerazione, sita in Via dello Sport 101 a Zola Predosa, gestita dalla Società Zola Predosa Teleriscaldamento s.r.l.” con sede legale a Crema (CR), Piazza Benvenuti 11;

Considerato che, da una ricognizione degli atti sopra richiamati, è emersa l’assenza dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche generate dall’impianto summenzionato, confluenti nel Rio Cavanella;

Visto il parere acquisito dal rappresentante di ARPA, Prot. n. PGB0/2007/0015492 del 28/09/2007, nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 28/09/2007, finalizzata all’acquisizione dei pareri definitivi riguardanti la realizzazione del progetto sopraccitato;

Preso atto che, nel suddetto parere ARPA, viene prevista la realizzazione di un sistema di trattamento delle acque reflue domestiche mediante fossa Imhoff seguita da filtro batterico anaerobico, correttamente dimensionato, nella relazione tecnica denominata OE R004;

Visto il verbale di ispezione redatto da Arpa in data 25/10/2012 dal quale non si rilevano difformità rispetto al parere espresso con Prot. n. PGB0/2007/0015492 del 28/09/2007;

Tutto ciò premesso, vista la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque in atti al prot. 25087 del 02/11/2012, presentata dal Sig. Bolis Vladimiro Giacomo in qualità di legale

rappresentante della Ditta “Zola Predosa Teleriscaldamento s.r.l.” con sede legale in Crema (CR), Piazza Benvenuti 11, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via dello Sport 101;**

Tipo di insediamento: **Centrale di cogenerazione - attività di produzione e distribuzione di calore;**

Recapito dello scarico: **Rio Cavanella;**

Impianti di pretrattamento e/o depurazione: **fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico;**

RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE

Alla Ditta “Zola Predosa Teleriscaldamento s.r.l.” con sede legale a Crema (CR), Piazza Benvenuti 11, relativamente allo scarico proveniente dall’impianto sito in Via dello Sport, 101 a Zola Predosa di seguito indicato e rappresentato nelle planimetrie agli atti e nella relazione tecnica denominata OE R004, acquisite con prot. 21707 del 20/09/2007:

acque reflue di tipo domestico secondo le definizioni di cui all’art. 74 del D.Lgs 152/2006 previo passaggio depurativo mediante fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico con recapito finale nel Rio Cavanella.

È fatto obbligo di:

- Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l’insediamento vada soggetto a diversa destinazione;
- Notificare al Comune qualsiasi variazione attinente la qualità dello scarico;
- Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell’immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.

Si avverte che:

- Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all’interno dell’insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- Lo scarico delle acque bianche e domestiche dovrà essere, se necessario, autorizzato dall’Ente gestore il corpo recettore;
- L’inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà, oltre alla revoca dell’atto, anche l’applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dalle norme vigenti;

- La presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi, pur provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita richiesta di autorizzazione allo scarico.


La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha validità quattro anni dal rilascio, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in maniera diversa la materia.

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati si fa riferimento alle norme specifiche di settore.

Il presente provvedimento viene trasmesso ad ARPA per le eventuali verifiche ed i controlli di competenza.

Passerini Gabriele
Responsabile SUAP/TURISMO



RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La presente autorizzazione allo scarico, unitamente ai grafici di progetto che formano parte integrante del presente atto (solo in caso di nuova autorizzazione), sono stati ritirati in data odierna a mani del Sig.:

Zola Predosa, li _____

IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O
L'INCARICATO PER IL RITIRO

Autorizzazione Unica Ambientale

ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO Srl - Comune di Zola Predosa - via dello Sport n° 101

ALLEGATO C

matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

Classificazione degli scarichi

Scarico nel Rio Cavanella (Consorzio della Bonifica Renana) poi Torrente Ghironda delle acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia) delle aree esterne della centrale di teleriscaldamento destinate principalmente al solo transito e sosta di veicoli, e solo in minima parte a stoccaggio di materiale vegetale utilizzato come combustibile per la produzione di energia.

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne sono raccolte con griglie e caditoie carrabili in rete fognaria separata con esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti che vengono raccolte e convogliate con condotta alla vasca di accumulo, al fine di riutilizzo, a servizio del limitrofo impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito dalla stessa società Zola Predosa Teleriscaldamento Srl.

Il sistema di gestione delle acque di prima pioggia è costituito da una vasca di accumulo e trattamento (sedimentazione e disoleazione) dimensionata per 8 mc preceduta da un pozzetto deviatore che consente di inviare le seconde piogge alla vasca di accumulo, al fine di riutilizzo, a servizio del limitrofo impianto di recupero rifiuti non pericolosi gestito dalla stessa società Zola Predosa Teleriscaldamento Srl..

Le acque di prima pioggia separate e trattate vengono scaricate, entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento meteorico, nello Rio Cavanella previo passaggio in idoneo pozzetto di ispezione/campionamento.

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico nel Rio Cavanella di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di Zola Predosa (vedi Allegato B al presente provvedimento).

Prescrizioni

1. Considerata la natura dello stabilimento, le attività previste sulle aree esterne (principalmente transito e sosta con una limitata area destinata a stoccaggio di materiale vegetale per suo utilizzo

come combustibile nel ciclo produttivo) ed il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento adottato (separazione acque non contaminate con recupero per riutilizzo e trattamento acque di prima pioggia) lo scarico nel Rio Cavanella non è soggetto a particolari limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 D.Lgs.152/2006-Parte Terza ma comunque deve essere garantita l'assenza di materiali grossolani;

2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Al fine di prevenire conseguenze ambientali in caso di sversamenti accidentali di sostanze liquide inquinanti sia prevista l'installazione di un sistema di intercettazione sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento (es: paratoia manuale o similari) da attivarsi in caso di emergenza al fine di contenere l'eventuale inquinamento all'interno della rete fognaria dello stabilimento e comunque nell'area dello stabilimento stesso;
 - Il sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche sia realizzato e mantenuto conforme a quanto contenuto negli elaborati di progetto;
 - Siano effettuati periodici, almeno annuali, interventi di manutenzione e controllo dei sistemi di raccolta e gestione delle acque meteoriche (caditoie, condotte, pozzetto deviatore, vasca di prima pioggia, pozzetti di ispezione, ecc...) comprensivi di asportazione del materiale separato (fanghi ed oli) e suo smaltimento da parte di ditta autorizzata ed in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;;
 - Il pozzetto di ispezione e prelievo sia ben identificabile ed ubicati in luogo tale da garantirne in qualsiasi momento l'accessibilità al personale addetto al controllo e comunque mantenuto in buono stato di funzionamento e pulizia;
 - Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento non sia mai causa di problematiche ambientali quali inquinamento delle acque del corpo idrico ricettore, del suolo o del sottosuolo;
3. Ai fini della gestione idraulica dello scarico il Titolare è tenuto ad attenersi alle disposizioni e prescrizioni, eventualmente disposte anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Renana con riferimento alla vigente Concessione n.2373 Prot.3203 Rep.1235 del 27/05/2009 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
4. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale (comprese modifiche societarie e/o di titolarità dello scarico) e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

Documentazione di riferimento in atti ARPAE–SAC Bologna e SUAP del Comune di Zola Predosa:

- Documentazione tecnica allegata alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Nota di chiarimento della società Sime srl con allegata Tav.I1 “integrazione alla planimetria scarichi” datata 02/12/2016 e pervenuta agli atti di ARPAE al PGB0/2016/22999 del 05/12/2016 atta a specificare, relativamente alla Centrale di Cogenerazione e Teleriscaldamento di Zola Predosa, le aree in gestione SIME Srl dalle aree in gestione diretta della società Zola Predosa Teleriscaldamento Srl e la proprietà e titolarità degli scarichi in capo a quest’ultima;
- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°366033 del 05/11/2007 CL 11.4.5/167/2007 e del relativo atto di rinnovo P.G.n°145040 del 16/09/2011 CL 11.4.5/122/2011;
- Copia Concessione n.2373 Prot.3203 Rep.n.1235 del 27/05/2009 rilasciata dal Consorzio della Bonifica Reno-Palata (ora Consorzio della Bonifica Renana).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.